



Ministero delle Finanze
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 29/09/1990 prot. 350933

Oggetto:

Successioni. Imposta fissa di registro per donazioni di valore inferiore al minimo imponibile.

Sintesi:

In presenza di atti di liberalita' esenti da imposta progressiva di donazione, in quanto di valore inferiore al limite di imponibilita', si applica l'imposta fissa di registro (art. 56 dpr 637/72).

Testo:

Con l'unita istanza che si trasmette in copia, il notaio ... chiede all'Ufficio del Registro il rimborso della somma di L. 100.000, versata per imposta fissa in sede di registrazione dell'atto di donazione indicato in oggetto.

Tale richiesta viene motivata dal fatto che non vi sarebbe alcuna disposizione di legge disciplinante la materia che prevede il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa nei casi in cui non sia dovuta l'imposta progressiva in donazione.

Al riguardo, questa Direzione Generale - anche in conformita' di quanto stabilito nella riunione degli Ispettori Compartimentali delle Tasse II.II. sugli Affari, tenutasi nei giorni 21, 22, 23 e 24 giugno 1988 - ritiene che, in presenza di atti di liberalita' esenti da imposta progressiva di donazione, in quanto di valore inferiore al limite di imponibilita', debba procedersi ad assoggettare gli stessi ad imposta di registro in misura fissa, in ossequio a quanto disposto all'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

Ed infatti, atteso che il secondo comma di detto art. 56 stabilisce che "per la liquidazione e riscossione dell'imposta ... si applicano le norme relative all'imposta di registro", agli atti in esame e' applicabile l'art. 41 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il cui titolo e' proprio "liquidazione dell'imposta" ed il cui secondo comma dispone espressamente che "l'ammontare dell'imposta principale non puo' essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nella tariffa".

Inoltre, al primo comma dello stesso art. 56 del D.P.R. 637/1972 viene sancito che "gli atti di donazione sono soggetti a registrazione in termine fisso secondo le disposizioni sull'imposta di registro relativa agli atti pubblici".

Poiche' per la donazione e' richiesto l'atto pubblico "ad substantiam", lo stesso soggiace "ipso iure" all'imposta di registro in misura fissa, allorquando il valore dichiarato in atto non superi il minimo imponibile, secondo la tariffa prevista dalla legge 17 dicembre 1986, n. 880; negli altri casi, il tributo fisso di registro, viene ovviamente assorbito dall'imposta di donazione.

Non sembra superfluo rammentare, infine, che una esenzione sussiste solo in presenza di una norma positiva che la preveda e la disciplini espressamente.